

POLIZZA DI ASSICURAZIONE FURTO



**Via Arco della Posta 6
66034 Lanciano CH
P.IVA 01537100693**

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	
Alle ore 24.00 del:	
Frazionamento:	Annuale
Codice C.I.G.:	

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione
POLIZZA	il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE	Eco.Lan SpA
ASSICURATO	il Contraente o, se diverso, il soggetto (persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO INDENNITA'	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

BENI IMMOBILI

tutte le costruzioni, ovunque esistenti sul territorio italiano, della

Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano,

- di proprietà del Contraente o in comproprietà, anche se in uso a Terzi o in loro possesso
- di proprietà di Terzi, in gestione o in locazione, comodato, detenzione, possesso, uso, custodia al Contraente, variamente elevate fuori terra, anche con piani seminterrati o interrati, prevalentemente costruite in materiali incombustibili;

BENI MOBILI (compresi Oggetti d'Arte)

intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che mobile, senza esclusione alcuna nonché tutto quanto, sia fisso che mobile, in dotazione ed a bordo di veicoli in genere od all'aperto per naturale destinazione, fatta eccezione per gli impianti fissi di pertinenza dei "Beni Immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà del Contraente o perché il medesimo ha un interesse, o sia tenuto, all'assicurazione o di proprietà dei Dipendenti, Ospiti, Frequentatori e Terzi in genere.

Per Oggetti d'Arte si devono intendere, qualora non assicurati con specifiche polizze, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro oggetto avente valore artistico di proprietà del Contraente o di altri Enti Pubblici e/o Privati.

VALORI

intendendosi con tale dizione denaro in qualsiasi valuta ed in banconote o moneta, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o debito, tessere Viacard, buoni mensa o ticket restaurant, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti obbligazionari di denaro negoziabili o non o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà che di Terzi o per il quale il Contraente ne abbia possesso e/o ne sia o no responsabile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 – Decorrenza dell'assicurazione – Proroga del contratto

Il presente contratto avrà decorrenza e scadenza alle ore e giorno indicati nel frontespizio del presente Capitolato Tecnico, ed è soggetto a frazionamento e scadenze così come indicato al citato frontespizio.

Alla data di scadenza il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni, mentre all' Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate in tale data.

È data comunque facoltà a ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. o PEC inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.

È facoltà della Contraente chiedere alla Società, la quale si impegna a concedere senza opporre eccezione alcuna, una proroga del contratto alla sua scadenza naturale, alle medesime condizioni tecnico-economiche, fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di espletare tutte le procedure di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista. Tale rateo di premio dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza.

Art. 1/Bis – Pagamento del premio

Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c.:

- la prima rata di premio entro **30** (trenta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- le rate successive alla prima (incluso eventuali periodi di proroga) entro **30** (trenta) giorni dalla data di scadenza.

Trascorsi i termini sopra indicati la garanzia si riterrà sospesa e si intenderà riattivata dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme comunque le scadenze contrattuali convenute.

Art. 2 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

_____ - Agenzia di _____ 100% Delegataria
_____ - Agenzia di _____ ____% Coassicuratrice

in caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che il Broker abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse anche con le Coassicuratrici come con la Delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Articolo 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, ma non oltre l'ultima scadenza di premio.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio, e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Danni precedenti

L'Assicurato ed il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e del Contraente stessi.

Art. 6 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

Art. 8 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è esclusivamente quello del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 – Denuncia dei sinistri – Facoltà di recesso

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- B. entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Inoltre:

- A. deve fare nei quindici giorni successivi e solo per i sinistri da incendio o di origine presumibilmente dolosa, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- B. **dopo aver denunciato il sinistro alla Società, l'Assicurato può modificare lo stato delle cose nella misura strettamente necessaria per la ripresa dell'attività;**
- C. **trascorsi 15 giorni dalla denuncia, se il perito della Società assicurativa non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;**
- D. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con il 30° giorno dalla denuncia del sinistro;
- E. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento strettamente inerente il sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini

delle loro indagini e verifiche, per stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Art. 13 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 14 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di l Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 – Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore di riacquisto dei beni assicurati al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 16 – Recesso in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- A. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- B. entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza il settore competente darne avviso scritto al Broker oppure alla Società;

Art. 17 – Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Conseguentemente le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono, con effetto immediato reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponible non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 18 – Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. L'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali merci sono state effettivamente danneggiate, l'Assicurato determinerà se le cose sottratte sono adatti ad essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

Art. 19 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 100.000 (Centomila/00)**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo**.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000 (Duecentocinquantamila/00) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 20 – Pagamento dell'indennizzo

La Società, sempre che non siano sorti motivi di contestazione, si impegna a liquidare l'indennizzo competente a termini di capitolato **entro 30 giorni** dalla definizione del danno.

Art. 21 – Onorari ai periti

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 14

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole al Contraente.

Art. 22 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Contraente tutti i dati afferenti l'andamento del rischio riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, allegando un file elettronico con l'elenco di tutti i sinistri incluso le seguenti informazioni, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati:

- numero di sinistro;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- tipologia di evento;
- importo liquidato o riservato;
- stato della pratica (aperto, senza seguito, vertenza).

Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall'Assicurato dovrà essere fornita secondo la tempistica e le modalità dallo stesso indicate

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni subiti dall'Assicurato e le spese da questi incorse per recuperare o tentare di recuperare le cose rubate a seguito di:

A. **FURTO e SCIPPO**

come definiti agli Articoli 624 e 625 del Codice Penale;

sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;

B. **RAPINA**

come definita dall'Articolo 628 del Codice Penale, quando la stessa è avvenuta all'interno dei locali, ovvero quand'anche le Persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, operazioni militari ed invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure provocate dall'accelerazione artificiale di particelle, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato intendendosi per tali i rispettivi Rappresentanti Legali;
- causati alle cose assicurate da terremoti, eruzioni vulcaniche e mareggiate.

SOMME E GARANZIE

Premesso che le garanzie della presente polizza vengono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'Articolo 1907 del Codice Civile, si assicura:

INDIRIZZO UBICAZIONE	NOTE	IMPIANTO FURTO	CAPITALE ASS.TO
Zona Industriale Via Genova snc - Atessa (CH)	R.M.A.	NO	200.000,00 €
C.da Re di Coppe - Lanciano (CH)	CdR	NO	40.000,00 €
C.da Villa Torre - Ortona (CH)	CdR + R.M.A.	NO	40.000,00 €
Zona Artigianale Valle Treste - Carunchio (CH)	R.M.A.	NO	20.000,00 €
L.tà Selva Piana -Casoli (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
L.tà Capragrassa - Atessa (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
Zona Industriale Piano Venna - Guardiagrele (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
L.tà Selvotta - Casalbordino (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
Via Sant'Angelo Torino di Sangro (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
Via della Pace - Fossacesia (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
Località Villacine - Fallo (CH)	CTR	NO	0,00 €
L.tà Santa Lucia - Sant'Eusanio del Sangro (CH)	CdR	NO	20.000,00 €
			440.000,00 €

CdR = Centro Raccolta per stoccaggio rifiuti

CTR = Centro Trasbordo Rifiuti

R.M.A. = Rimessaggio Mezzi e Attrezzature

FURTO e RAPINA € 440.000,00

sotto limite per **VALORI** di € 10.000,00 e **PORTAVALORI** di € 5.000,00

RIFACIMENTO ARCHIVI € 20.000,00

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE € 60.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

Art. 23 – Altre modalità coperte

Sono coperti i danni materiali e diretti o le perdite derivanti dal furto dei beni assicurati

- agevolato con colpa grave della Contraente o dell'Assicurato o dei loro Amministratori;
- commesso o agevolato con dolo o colpa grave delle Persone del fatto delle quali la Contraente o l'Assicurato devono rispondere;
- perpetrato da Incaricati della sorveglianza;
- quando gli stessi sono riposti, chiusi a chiave, all'interno di veicoli in genere (compresi quelli dei Dipendenti o d'altre Persone in servizio per la Contraente).

Art. 24 – Guasti cagionati dai ladri

La Società indennizza i danni materiali diretti subiti ai beni immobili contenenti i beni assicurati e ai relativi fissi, infissi ed impianti, causati da guasti o atti vandalici commessi dagli autori dei reati nel tentativo di compiere i reati stessi o nell'eseguirli, esclusi in ogni caso i danni da incendio, esplosione o scoppio.

Sono inoltre indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico.

Art. 25 – Garanzia portavalori

Sono assicurati valori a seguito di:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);

commessi sul dipendente incaricato del trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle sue funzioni, entro i confini della Repubblica Italiana, detiene i valori stessi.

Art. 26 – Maggiori spese

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività e/o il ripristino delle condizioni antecedenti il sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento di merci o di macchine impianti, imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 C.C. "Assicurazione parziale".

Art. 27 – Rifacimento archivi

Nel caso di danno al materiale di archivio, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma percentuale, addizionale, del danno complessivo accertato ai beni mobili, riportata al punto "limiti di indennizzo".

Art. 28 – Denaro e titoli di credito

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI D'INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
VALORI	Scoperto Nessuno Franchigia Nessuna	€ 10.000, per sinistro
DANNI AI LOCALI SPESE DI RIPRISTINO	Sc. Nessuno Franchigia Nessuna	€ 5.000, per sinistro/anno
GARANZIA PORTAVALORI	Sc. 10% del danno	€ 5.000, per sinistro
MAGGIORI SPESE	Scoperto Nessuno Franchigia Nessuna	10% dell'importo indennizzabile
RIFACIMENTO ARCHIVI	Scoperto Nessuno Franchigia Nessuna	€ 20.000, per sinistro/anno